



COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA**

^^

**Approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale n.24 del 09/03/2009**

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento stralcio del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina i limiti, i criteri e le modalità da seguire per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione autonoma, da affidare con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, in attuazione dell'articolo 7, commi 6 e seguenti del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e dell'art. 3 commi 55 e 56 della Legge 24/12/2007 n° 244, così come modificati dall'art. 46 della Legge 133/2008;
2. La disciplina del presente regolamento si applica anche alle collaborazioni esterne di alto contenuto di professionalità previste dall'art. 110, comma 6 del D. Lgs. N. 267/2000 in quanto compatibili.
3. Il presente regolamento disciplina le forme di collaborazione che costituiscono uno strumento straordinario a disposizione del comune di Malnate per soddisfare esigenze qualificate e di natura temporanea. Pertanto i singoli funzionari valutano attentamente la possibilità di adottare soluzioni alternative e giustificano un eventuale ricorso a tali soluzioni contrattuali in ragione delle caratteristiche e delle finalità dei programmi da realizzare.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini della disciplina recata dal presente regolamento vengono definiti **contratti di collaborazione coordinata e continuativa** (co.co.co.) i rapporti di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizzano in prestazioni d'opera, anche intellettuale, ai sensi dell'art. 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, rese con continuità e sotto il coordinamento del Committente Comune di Malnate, ma senza vincolo di subordinazione.
2. Vengono definiti **contratti di prestazione occasionale** i rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni d'opera, anche intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del Committente in cui l'incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività occasionale e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo.
3. Rientrano nelle definizioni di cui ai commi precedenti le seguenti tipologie di incarico:
 - a) **incarichi di studio** il cui oggetto è lo studio o l'esame di un particolare problema con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprio del committente e sarà da questi utilizzato¹ (relazione finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte);
 - b) **incarichi di ricerca** che si sostanzia in un'attività speculativa che presuppone la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione;
 - c) **incarichi di consulenza** con i quali l'Amministrazione si assicura pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su specifiche questioni per prendere poi le proprie decisioni;
 - d) **incarichi a contenuto operativo**, consistenti in prestazioni rese dallo stesso prestatore d'opera, tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'Amministrazione, dai soggetti in essa operanti o dai cittadini.

¹ Corte dei Conti Sez. Contr. Det. n.1453 del 21.05.1984

Articolo 3 – Limiti di spesa

1. Nel corso dell'anno solare possono essere conferiti incarichi, ai sensi del presente regolamento, entro il limite economico fissato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione del Comune. Quanto sopra ai sensi dell'art. 46 comma 3 della Legge 06/08/2008 n° 133.

Articolo 4 - Competenza per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 1 vengono conferiti dai Responsabili delle singole Aree per prestazioni rientranti nella loro competenza, nel rispetto delle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.3 comma 55 della Legge 244/2007 così come sostituito dall'art. 46 comma 2 della legge n° 133/2008;

Articolo 5 - Presupposti per l'attivazione delle collaborazioni esterne

1. Le attività oggetto dei contratti di cui all'articolo 1 devono essere tali da eccedere le ordinarie competenze dei dipendenti, oppure avere come presupposto essenziale la carenza oggettiva (sotto il profilo qualitativo o quantitativo) di specifiche figure professionali all'interno dell'Amministrazione stessa. Le collaborazioni potranno essere utilizzate solo in ruoli complementari e non sostitutivi rispetto all'organico comunale. Il ricorso agli incarichi di collaborazione è pertanto possibile solo per soddisfare esigenze cui il Comune di Malnate non può far fronte con personale in servizio.
2. Il conferimento degli incarichi da parte dei Responsabili di Area è ammesso esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione che il collaboratore è chiamato a rendere deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione comunale ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione comunale;
 - b) deve essere preliminarmente accertata da parte del Responsabile che intende conferire l'incarico l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'intera struttura organizzativa; di tale attività deve essere data contezza nella determina a contrattare;
 - c) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate a soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria o, se il caso, è possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per contratti d'opera che debbano essere svolti da professionisti iscritti in ordini o albi professionali o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
 - d) devono essere preventivamente determinati la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della prestazione che deve essere strettamente correlato alla professionalità richiesta.

Articolo 6 – Procedure di individuazione dei collaboratori

1. Il conferimento degli incarichi di collaborazione, salvo quanto disposto dall'articolo 8, deve essere effettuato mediante procedure comparative.

2. La procedura comparativa non si sostanzia in una prova concorsuale ma consiste nell'obbligo di procedere ad un esame e valutazione dei *curricula* e delle proposte operative acquisite dall'Amministrazione per la realizzazione dello specifico obiettivo o progetto, sulla base di criteri predeterminati.
3. L'affidamento degli incarichi di collaborazione deve essere preceduto dalla pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, di norma per almeno dieci giorni consecutivi. Resta ferma la possibilità di disporre termini superiori e/o forme ulteriori di pubblicità in considerazione della tipologia e della entità del contratto. A tale scopo il Responsabile di servizio competente approva con propria determinazione i contenuti del disciplinare di incarico e dell'avviso.
4. L'avviso di cui al comma precedente deve contenere:
 - a) l'indicazione dell'oggetto della prestazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso;
 - b) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - c) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione;
 - d) le modalità di scelta del collaboratore secondo i criteri di cui al successivo art.7;
 - e) il compenso complessivo lordo previsto per l'attività oggetto dell'incarico,
 - f) ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.

Articolo 7 - Valutazione delle domande di partecipazione

1. Le domande di partecipazione con i relativi *curricula* sono valutate dal responsabile della struttura presso cui dovrà esser svolta la collaborazione.
2. Questi procederà alla valutazione, in ragione della particolare tipologia di incarico da affidare, sulla base di uno o più dei criteri di seguito riportati:
 - a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
 - b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
 - d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione.
3. In relazione alla peculiarità dell'incarico, potranno essere individuati ulteriori criteri di comparazione o previsto lo svolgimento di un colloquio finalizzato ad approfondire le competenze possedute dal candidato in relazione all'oggetto e alla natura dell'incarico.
4. Per la valutazione dei candidati, nel caso di svolgimento di colloquio, il responsabile della struttura può avvalersi di una commissione tecnica interna, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta.
5. Nel caso di selezione per titoli e colloquio, sono valutati preventivamente i titoli ed al colloquio sono ammessi solo i candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati nel numero massimo di tre unità; il punteggio per colloquio non può essere superiore alla metà del punteggio massimo previsto per i titoli.
6. I criteri di valutazione dovranno in ogni caso prediligere l'esigenza di assicurare le professionalità più idonee alla soddisfazione dei fabbisogni dell'Amministrazione.
5. L'individuazione del collaboratore avviene con determina firmata dal dirigente della struttura interessata, sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti.
6. Il candidato risultato vincitore, è invitato alla sottoscrizione di contratto individuale di lavoro autonomo.
7. L'esito della procedura comparativa deve essere pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet dell'Ente per un periodo non inferiore a dieci giorni.

Articolo 8 – Esclusione dal ricorso a procedure comparative

1. Si può prescindere dall'esperimento della procedura comparativa nei seguenti casi:
 - a) quando, a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, per qualsiasi motivo, l'individuazione dell'incaricato non abbia avuto luogo, purché non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;
 - b) quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tal caso, le attività complementari possono essere affidate senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi od ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale ed il cui importo non dovrà essere superiore al 30% di quello iniziale;
 - c) per attività comportanti prestazioni di natura solamente artistica non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del collaboratore o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
 - d) per incarichi il cui compenso, al netto degli oneri accessori, non superi l'importo di € 10.000,00.

Articolo 9 – Formalizzazione dell'incarico

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono formalizzati mediante sottoscrizione di apposito disciplinare di incarico, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il collaboratore.
2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica della prestazione, della durata nonché del compenso della collaborazione

Articolo 10 – Pubblicità ed efficacia dell'affidamento degli incarichi

1. L'Amministrazione rende noti gli incarichi conferiti, mediante pubblicazione sul sito web del Comune.
2. Detta pubblicazione contiene per ogni incarico i seguenti dati:
 - ❑ dati anagrafici del soggetto a cui è stato affidato l'incarico;
 - ❑ oggetto dell'incarico;
 - ❑ durata dell'incarico;
 - ❑ importo del compenso previsto o erogato.
3. Elenchi degli incarichi conferiti sono trasmessi con cadenza semestrale al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art.42 della Legge 30.12.1991 n.412 nei termini prescritti dalla norma.
4. L'efficacia dei contratti individuali di collaborazione autonoma è subordinata agli obblighi di cui all'art. 3 comma 18 della legge n° 244 del 24/12/2007.

Articolo 11 – Registro degli incarichi

1. Anche ai fini del precedente articolo 10, è istituito il Registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti dall'Amministrazione, a qualsiasi titolo effettuati e con qualsiasi modalità.
2. Il Registro è gestito dal Segretario Generale il quale, mediante personale addetto alle funzioni di supporto:
 - a) cura la formazione, la tenuta e l'aggiornamento del Registro;
 - b) fornisce le informazioni necessarie agli uffici competenti per la predisposizione delle Determinazioni e i Disciplinari di incarico;
 - c) garantisce le forme di pubblicità.

Articolo 12 – Aspetti previdenziali, fiscali, assicurativi.

1. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata INPS di cui alla Legge n. 335/1995 sono a carico esclusivo del soggetto incaricato che è tenuto a darne idonea comunicazione all'Ente committente.
2. Gli eventuali obblighi d'iscrizione all'I.N.A.I.L. sono a carico esclusivo dell'Ente committente che è tenuto a darne informazione al titolare dell'incarico.
3. Il soggetto incaricato è tenuto a dare idonea certificazione all'Ente committente delle deduzioni fiscali eventualmente spettanti, nonché degli altri dati ritenuti necessari.

Articolo 13 – Controllo della Corte dei Conti

Gli incarichi di studio, ricerca e consulenza di importo superiore a 5.000,00 Euro (art 1 comma 173 Legge 266/2005), salvo diversa disposizione, devono essere sottoposti al controllo della Corte dei Conti.

Articolo 14 – Esclusioni

Le disposizioni regolamentari non si applicano agli incarichi di seguito elencati in quanto regolati da disciplina specifica che prevale sull'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001:

- incarichi professionali conferiti ai sensi del D. Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e successivi atti normativi attuativi, per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori pubblici;
- incarichi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 626/94 e D. Lgs 81/2008);
- incarichi di prevenzione incendio (legge 818/1984);
- incarichi accertamenti tecnici per locali di pubblico spettacolo (DPR n° 293/2002);
- incarichi di rilevazioni in materia ambientale, inquinamento acustico (Legge 203/2003);
- incarichi per addetti stampa (legge n° 150/2000);
- incarichi per prestazioni specifiche programmi di ricerca (Legge n° 449/1997 art. 51);

Le disposizioni regolamentari non si applicano altresì:

- agli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno, ai nuclei di valutazione e agli organismi operanti per le finalità di cui all'art. 1 comma 5 L. 144/1999 (sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici MIP)
- agli incarichi relativi alla nomina di membri di commissioni ed organi istituzionali;
- agli incarichi professionali conferiti per patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente o per le relative domiciliazioni, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta;
- Agli incarichi di revisione economica finanziaria disciplinati dagli articoli 234 e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

Articolo 15 – Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di collaborazioni coordinate e continuative e occasionali.
2. Il presente regolamento assume a riferimento le eventuali modificazioni normative inerenti tali rapporti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.
3. Ai sensi dell'art. 3 comma 57 della Legge 244/2007, il presente regolamento viene inviato alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla sua adozione.

Articolo 16 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.
2. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 – Limiti di spesa

Articolo 4 – Competenza per il conferimento degli incarichi

Articolo 5 – Presupposti per l’attivazione delle collaborazioni esterne

Articolo 6 – Procedure di individuazione dei collaboratori

Articolo 7 – Valutazione delle domande di partecipazione

Articolo 8 – Esclusione dal ricorso a procedure comparative

Articolo 9 – Formalizzazione dell’incarico

Articolo 10 – Pubblicità ed efficacia dell’affidamento degli incarichi

Articolo 11 – Controllo della Corte dei Conti e del Collegio dei Revisori

Articolo 12 - Aspetti fiscali, previdenziali, assicurativi

Articolo 13 – Controllo della Corte dei Conti

Articolo 14 – Esclusioni

Articolo 15 - Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali

Articolo 16 - Entrata in vigore

APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 9 MARZO 2009 CON
ATTO N. 24 – IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE -

F.TO IL SINDACO
AVV. SANDRO DAMIANI

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA VOLPE

LA DELIBERAZIONE N. 24 DEL 9 MARZO 2009 È STATA PUBBLICATA ALL'ALBO
PRETORIO IL 16 MARZO 2009 PER 15 GG. CONSECUTIVI SENZA OPPOSIZIONI.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, ADDÌ 1° APRILE 2009

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA VOLPE